



Alla cortese attenzione

Sindaco

Assessore Massimo Manzini

Segretario Generale

Segreteria

PARERE TECNICO IN MERITO AGLI EMENDAMENTI PROPOSTI AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI POSTI BARCA ALL'INTERNO DEI PORTI TURISTICI E PRESSO LE RAMPE A TERRA NELLE LOCALITÀ DI INTRA, PALLANZA E SUNA

CONSIGLIERI FIRMATARI

Riccardo Brezza

Simone Martoccia

Anna Bozzuto

Giacomo Molinari

Vincenzo Mondino

Raffaele Allevi

EMENDAMENTO N. 1

"Differenziazione del canone tra residenti e non residenti

Oggetto: Modifica dell'art. 9 del Regolamento per l'assegnazione e le modalità di utilizzo dei posti barca.

Testo dell'emendamento

All'articolo 9 del Regolamento, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

Comma 12 – In attuazione dei principi di equità e di valorizzazione dell'utenza locale, il Comune può prevedere, con deliberazione della Giunta comunale, forme di modulazione del canone di concessione dei posti barca, nel rispetto delle tariffe stabilite dalla normativa regionale vigente, mediante l'applicazione di coefficienti correttivi differenziati sulla base della residenza anagrafica del concessionario nel Comune di Verbania o nei Comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola.

Resta fermo il rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalla normativa regionale in materia di canoni demaniali."

Premessi:

- l'art. 4 della Legge regionale n. 2/2008 - Funzioni della Regione, che al comma 1 prevede:

"Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative":
omissis

"j) la regolamentazione dell'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna, ivi compresa l'apposizione di vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree, tenuto conto delle vocazioni territoriali e delle compatibilità degli interventi, nonché la regolamentazione per il rilascio delle concessioni e la determinazione degli importi relativi all'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali. A tal fine la Giunta regionale approva appositi regolamenti;"

- l'art. 7 della Legge regionale n. 2/2008, Gestioni associate, che al comma 6 prevede:

"La Giunta regionale, su proposta delle gestioni associate, incrementa o diminuisce i canoni di concessione demaniale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), nella misura massima del 30 per cento. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di occupazione".

L'emendamento non è ammissibile per i seguenti motivi:

- la Giunta Comunale non può deliberare in merito a forme di modulazione dei canoni di concessione dei posti barca mediante correttivi differenziati, può solo proporre alla Giunta Regionale incrementi o diminuzione nella misura massima del 30 per cento, come previsto dall'articolo di Legge sopra citato, alle tariffe unitarie di cui all'allegato "Tariffe unitarie Demanio idrico della Navigazione Interna" indicate al Regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R - individuate in relazione alle tipologia di beni, come elencati dall'articolo 10, comma 1, dalla lettera a) alla lett. r) e comma 2 dello stesso Regolamento, oggettivamente e complessivamente considerati in elenco, eventualmente distinguendo tra le attività d'uso di cui all'art. 9 del Regolamento; nelle disposizioni della Legge e del Regolamento non vi è la possibilità di rimodulazione dei canoni in base a requisiti soggettivi, come il requisito della residenza anagrafica del richiedente la concessione.

- per completezza si precisa che il Regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R, all'art. 17 individua canoni agevolati per alcune categorie di soggetti (es. associazioni sportive, imprese di cantieristica navale, campeggi, ecc) per lo svolgimento delle corrispondenti attività, nei quali non sono compresi i concessionari dei posti barca nei porti e sulle rampe di cui tratta il Regolamento in discussione, trattandosi di occupazioni dei beni demaniali, in acqua o a terra, utilizzate dai concessionati per finalità individuali turistico ricreative.

Si allegano:

Doc 1 - Tariffe unitarie Demanio idrico della Navigazione Interna - ANNO 2026 deliberate dalla

Giunta Regionale contenente le tariffe per tipologia di bene (le tariffe sono aggiornate annualmente sulla base degli indici ISTAT).

Doc 2 - estratti degli articoli 9, 10, 15, 16 e 17 del Regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R per comodità di lettura del parere.

EMENDAMENTO N. 2

"Manutenzione ordinaria delle unità di navigazione – modifica dei divieti

Oggetto: Modifica dell'art. 15, comma 2, del Regolamento.

Testo dell'emendamento

All'articolo 15, comma 2, le parole:

«... esecuzione di riparazioni sulle unità di navigazione»

sono sostituite dalle seguenti:

«... esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di riparazioni invasive sulle unità di navigazione.»

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

Comma 2-bis – Sono consentiti, all'interno delle strutture portuali e sulle rampe a terra, interventi di manutenzione ordinaria di lieve entità, purché effettuati manualmente, non rumorosi, non inquinanti e tali da non arrecare disturbo, danno ambientale o pregiudizio al decoro delle aree.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella manutenzione ordinaria consentita:

- la pulizia manuale dello scafo e delle parti accessorie;*
- la verifica, regolazione o sostituzione di cime, parabordi e dotazioni di sicurezza;*
- piccoli interventi manuali di conservazione delle superfici, eseguiti senza utilizzo di sostanze inquinanti;*
- le operazioni di ordinaria verifica funzionale dell'unità di navigazione.*

Restano in ogni caso vietati gli interventi di manutenzione straordinaria, le riparazioni strutturali, l'uso di prodotti chimici o inquinanti, nonché l'impiego di attrezzature elettriche o meccaniche che possano arrecare disturbo o danno all'ambiente e alle infrastrutture"

Premesso il testo dell'art. 15 del Regolamento in approvazione, Attività non consentite all'interno delle aree riservate all'ormeggio e sulle rampe a terra, si ritiene di poter accogliere parzialmente le modifiche richieste mantenendo il divieto generale di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle unità di navigazione all'interno dei porti e sulle rive, sia per motivi di sicurezza che interessano anche le attività di manutenzione ordinaria, sia per il decoro delle infrastrutture del porto e delle rampe a terra, oltreché per la prevenzione dall'inquinamento, fatte salve le attività di lieve entità elencate.

Si riportano di seguito le modifiche all'art. 15 accoglibili:

proposta dei consiglieri:

"All'articolo 15, comma 2, le parole:

«... esecuzione di riparazioni sulle unità di navigazione»

sono sostituite dalle seguenti: «... esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di riparazioni invasive sulle unità di navigazione.»"

modifica parziale del testo riformulato

All'articolo 15, comma 2, le parole:

«... esecuzione di riparazioni sulle unità di navigazione»

sono sostituite dalle seguenti:

in «... esecuzione di interventi di manutenzione *ordinaria* e straordinaria o di riparazioni invasive sulle unità di navigazione, *salvo quanto previsto al comma 2 bis.*»

Proposta dei consiglieri:

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

Comma 2-bis – Sono consentiti, all'interno delle strutture portuali e sulle rampe a terra, interventi di manutenzione ordinaria di lieve entità, purché effettuati manualmente, non rumorosi, non inquinanti e tali da non arrecare disturbo, danno ambientale o pregiudizio al decoro delle aree.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella manutenzione ordinaria consentita:

- la pulizia manuale dello scafo e delle parti accessorie;*
- la verifica, regolazione o sostituzione di cime, parabordi e dotazioni di sicurezza;*
- piccoli interventi manuali di conservazione delle superfici, eseguiti senza utilizzo di sostanze inquinanti;*
- le operazioni di ordinaria verifica funzionale dell'unità di navigazione.*

Restano in ogni caso vietati gli interventi di manutenzione straordinaria, le riparazioni strutturali, l'uso di prodotti chimici o inquinanti, nonché l'impiego di attrezzature elettriche o meccaniche che possano arrecare disturbo o danno all'ambiente e alle infrastrutture

testo Comma 2-bis riformulato:

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

comma 2-bis. Sono consentiti, all'interno delle strutture portuali e sulle rampe a terra, interventi di manutenzione ordinaria di lieve entità, purché effettuati manualmente, non rumorosi, non inquinanti e tali da non arrecare disturbo, danno ambientale o pregiudizio al decoro delle aree.

Rientrano nella manutenzione ordinaria *di lieve entità* consentita:

- la pulizia manuale dello scafo e delle parti accessorie;*
- la verifica, regolazione o sostituzione di cime, parabordi e dotazioni di sicurezza;*
- le operazioni di ordinaria verifica funzionale dell'unità di navigazione.*

Restano in ogni caso vietati gli interventi di manutenzione straordinaria, le riparazioni strutturali, l'uso di prodotti chimici o inquinanti, nonché l'impiego di attrezzature elettriche o meccaniche che possano arrecare disturbo o danno all'ambiente e alle infrastrutture.

Verbania il 22/12/2025

IL DIRIGENTE

Arch. Vittorio Brignardello